

**COMUNE DI MORINO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA  
L'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DI MORINO E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA'  
INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con delibera C.C. n. 30 del 07-07-2012

### **Art. 1**

1. Il Comune di Morino allo scopo di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività culturali, ricreative e solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari civici singoli, che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti in apposito elenco istituito con deliberazione della giunta comunale - previa pubblicizzazione di apposito avviso mediante inserimento nel sito informatico dell'ente e con altre modalità idonee - e periodicamente aggiornabile.

2. Le attività di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- a) sorveglianza presso strutture di carattere ricreativo e/o sociale per meglio adeguarne gli orari d'accesso e/o il funzionamento alle esigenze dell'utenza;
- b) supporto ai servizi culturali del Comune;
- c) collaborazione con il servizio comunale nella gestione delle aree comportante anche l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione;
- d) assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
- e) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita studenti;
- f) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- g) collaborazione e supporto ai diversi servizi comunali, attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili.

### **Art. 2**

- 1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi sia di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1) sia di organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali,
- 2. Il Comune può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune di Morino per una o più delle attività di cui all'art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile nel settore/servizio di riferimento, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, ;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e - qualora esistenti - nel rispetto delle normative specifiche di settore;

**Art. 4**

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.
2. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

**Art. 5**

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto con i volontari medesimi.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stesse per la responsabilità civile verso terzi in relazione alla prestazione delle attività in questione.
3. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 6**

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

**Art. 7**

1. I singoli volontari impiegati in attività a contatto con il pubblico in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

**Art. 8**

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

**Art. 9**

1. L'elenco di cui all'art. 1) istituito con apposito atto ed aggiornato con frequenza annuale può essere liberamente consultato dai cittadini.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestato re dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

**ART. 10**

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione consiliare e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune di Morino.